



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

Sezione specializzata delle Imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Teresa Giardino	Presidente Relatore
dott. Stefania Monaldi	Giudice
dott. Sara Fioroni	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3159/2019** promossa da:

Parte_1, rappresentato e difeso per delega in calce all'atto di citazione dall'avv. Daniele Angelo Giusto, elettivamente domiciliato presso Indirizzo Telematico del difensore

ATTORE

contro

Controparte_1, in proprio e quale legale rappresentante della società Controparte_2 entrambi rappresentati e difesi per delega in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Leonardo Gorbi, elettivamente domiciliati in Perugia, Via XX Settembre 57 presso il difensore

CONVENUTI

nonché contro

Controparte_3, rappresentata e difesa per delega in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Andrea Conversano, elettivamente domiciliata in Perugia, Via Martiri del Lager 65 presso il difensore

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l'attore (come da nota di deposito e precisazione conclusioni del 4 giugno 2024): «*Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Perugia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) Alla luce della sentenza 603/2024 del Tribunale di Perugia accertare e dichiarare la nullità e annullabilità della delibera assunta dai soci della Invest Bambagioni Immobiliare s.a.s. in data 30 aprile 2019 perché opposta dal socio titolare della maggioranza del capitale sociale e per i motivi indicati in narrativa;*

- 
- 2) *previa declaratoria della nullità dell'atto di vendita della nuda proprietà della quota di partecipazione dell'1% al capitale sociale di Invest Bambagioni Immobiliare S.a.s. ("Invest") da Persona_1 a Controparte_3 accertare l'insussistenza in capo a quest'ultima della qualifica di socia di Invest, come da sentenza 603/2024;*
- 3) *[istanze istruttorie];*
- 4) *condannare i convenuti alla rifusione delle spese del presente giudizio.»*

Per Controparte_1 e la società Invest Bambagioni Immobiliare Sas (come da comparsa di costituzione e risposta, richiamata nel foglio di precisazione delle conclusioni del 6 giugno 2024) «affinché l'intestato Tribunale voglia, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di competenza dell'adito Tribunale di Perugia, in favore della Camera Arbitrale dell'Umbria, con sede in Perugia, in virtù della espressa previsione contenuta nei Patti sociali della società Invest, in narrativa richiamati; accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di annullamento per intervenuto decorso del termine decadenziale di cui agli artt. 1109 c. 2 cod. civ. e 1137 c. 2 cod. civ., per le ragioni espresse nel presente atto; accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di annullamento per difetto di legittimazione attiva dell'attore, per le ragioni di cui al presente atto; nel merito, rigettare le domande di nullità e/o annullamento della deliberazione impugnata, assunta dai soci della società Invest Bambagioni Immobiliare S.a.s. in data 30/4/2019, per le ragioni di cui in narrativa; in via riconvenzionale, accertata la sussistenza dell'attività concorrenziale, in danno alla società, da parte di Parte_1 come sopra contestato in dettaglio, condannare il medesimo Parte_1 al risarcimento del danno economico subito dalla società Invest Bambagioni Immobiliare S.a.s. e dal socio Controparte_1 in conseguenza della sua condotta lesiva degli interessi della società, ed in particolare del suo inadempimento al contratto sociale, per le ragioni e nei termini di cui in narrativa, nella misura che verrà stabilita nel corso del presente giudizio; in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio. Si chiede la condanna dell'attore al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., stante la palese temerarietà del presente giudizio, per le ragioni tutte spiegate in atti. In via istruttoria: Si chiede ammettersi prova testimoniale del dott. Testimone_1 sui fatti di cui in narrativa, con riserva di articolare i capitoli di prova nei termini di rito". »

Per Controparte_3 (come da comparsa di costituzione e risposta del 6 novembre 2019): «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Perugia, contrariis reiectis Per tutti i motivi espressi in narrativa

IN VIA PRELIMINARE

- accertare e dichiarare il difetto di competenza dell'adito Tribunale di Perugia, in favore della Camera Arbitrale dell'Umbria, con sede in Perugia, in virtù della espressa previsione contenuta nei patti sociali della società Invest, in narrativa richiamati;*
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di annullamento per intervenuto decorso del termine decadenziale di cui agli artt. 1109 c.2 cod. civ. E 1137 c. 2 cod. civ., per le ragioni espresse nel presente atto;*
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di annullamento per difetto di legittimazione attiva dell'attore, per le ragioni di cui al presente atto;*

NEL MERITO

– rigettare la domanda di nullità della cessione a **Controparte_3** della nuda proprietà della partecipazione dell'1% nella Invest Bambagioni Immobiliare sas, poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare in capo alla stessa la qualifica di socia di Invest. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.»

Motivi in fatto e diritto della decisione

Con atto di citazione notificato il 29 maggio 2019 e il 31 maggio 2019, **Parte_1** affermava:

- che lo stesso era socio accomandatario della società Invest Bambagioni Immobiliare s.a.s. (da ora, Invest) nonché titolare di una quota di partecipazione che, a decorrere dal 10 novembre 1994 (data dell'ultima modifica dei patti sociali di Invest) era pari a £. 15.000.000, sul totale di £ 30.000.000, quindi per una percentuale del 50% del capitale sociale;
- che tale quota doveva ritenersi pari al 50% del capitale sociale anche a seguito della conversione in euro. A tal riguardo l'attore censurava l'operazione con cui, tramite atto notarile datato 4 gennaio 2013, la quota di **Parte_1** era stata rapportata dal notaio in Euro (€7.746,85), rispetto al totale di € 15.493,71, senza indicazione del terzo decimale, con la conseguenza che l'esponente appariva titolare di una quota pari al 49,99999%; tale rideterminazione doveva infatti ritenersi non solo pretestuosa ma altresì illegittima, stante l'impossibilità di modificare i patti sociali ai fini della rideterminazione del capitale sociale e delle quote di partecipazione dei singoli soci in assenza di tutti i soci della società interessata;
- che fino al 2013 il 50% della società era stato detenuto da **Controparte_1** fratello dell'esponente, per una quota pari al 49%; e da **Persona_1** padre di **CP_1** e **Parte_1**, per il restante 1%;
- che in data 4 gennaio 2013 **Persona_1** aveva ceduto la nuda partecipazione della sua quota sociale in Invest alla figlia di **CP_1**, **Controparte_3** cessione che tuttavia andava considerata radicalmente nulla in quanto il corrispettivo pattuito per l'acquisto della quota, pari ad € 1.350,00, era stato prelevato da un conto corrente intestato allo stesso **Persona_1** con la conseguenza che la compravendita dissimulava in realtà una donazione, nulla per difetto di forma;
- che pertanto la quota sociale dell'1%, mai uscita dal patrimonio di **Per_1** era caduta in successione con la morte di quest'ultimo, e andava ripartita secondo le disposizioni testamentarie del *de cuius*, il quale aveva lasciato un terzo del suo patrimonio a **Parte_1** [...] e due terzi al fratello **Controparte_1**;
- che in conseguenza di tutto ciò la quota di capitale sociale posseduta da **Parte_1** [...] era pari al 50,33%.

Tutto ciò premesso, **Parte_1** esponeva:

- che in data 30 aprile 2019 si era tenuta l'assemblea di Invest per deliberare in merito al bilancio al 31 dicembre 2018, assemblea alla quale aveva partecipato anche [...] **CP_3** nonostante **Parte_1** l'avesse invitata ad astenersi;
- che nel corso della predetta assemblea il bilancio era stato approvato con il voto favorevole di **Controparte_3** e **Controparte_1** mentre **Parte_1** aveva espresso voto contrario;
- che pertanto la delibera doveva ritenersi « viziata e nulla e/o annullabile, giacché assunta sulla scorta di una rappresentazione falsata delle quote di partecipazione del capitale sociale della Invest» e ciò in quanto
 - la quota attribuita a **CP_3** era in realtà caduta in successione, per i motivi visti *supra*;
 - in ogni caso **CP_3** **CP_1** non avevano, congiuntamente, la maggioranza delle quote sociali ma s m tesse;

– che la delibera era altresì nulla per mancata informazione del socio sulle vicende della società in quanto, a parere di *Parte_1* da diversi anni lo stesso era costretto ad impugnare i bilanci di Invest per non essere nella condizione di verificare la documentazione contabile della società.

Alla luce di quanto finora illustrato, *Parte_1* concludeva chiedendo che il Tribunale di Perugia:

- a) accertasse e dichiarasse la nullità e annullabilità della delibera assunta dai soci della Invest Bambagioni Immobiliare s.a.s. in data 30 aprile 2019;
- b) previa declaratoria della nullità dell'atto di vendita della nuda proprietà della quota di partecipazione dell'1% al capitale sociale di Invest da *Persona_1* a [...] *CP_3* accertasse l'insussistenza in capo a quest'ultima della qualifica di socia di Invest.

Con un'unica comparsa di costituzione e risposta, datata 18 ottobre 2019, si costituivano in giudizio la società Invest, in persona del socio accomandatario legale rappresentante [...] *CP_1* nonché quest'ultimo personalmente.

Gli stessi eccepivano, in via preliminare:

– l'incompetenza del Giudice Ordinario, in ragione della clausola arbitrale di cui all'art. 11, co. 2 dello statuto della Società Invest, a mente della quale *“Per qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci, tra i soci e/o la società e/o gli amministratori, anche cessato il rapporto sociale, ma che avesse titolo nei rapporti sociali ed in eventuali rapporti parasociali sarà rimessa al lodo della Camera Arbitrale dell'Umbria, con sede in Perugia, sotto l'osservanza dei regolamenti della medesima al tempo vigenti. Tale lodo sarà espresso secondo diritto”*;

– l'inammissibilità della domanda per decadenza dal termine: ciò in quanto la delibera adottata all'assemblea sociale del 30 aprile 2019 poteva essere impugnata dall'attore nel termine di 30 giorni (e cioè entro il 30 maggio 2019) mentre la citazione era stata notificata a [...] *CP_1*

solo in data 31 maggio 2019;

– il difetto di legittimazione attiva dell'attore, il quale, essendo titolare di una quota pari al 49,99% del capitale sociale, non avrebbe disposto del *quorum* necessario per impugnare la delibera di approvazione: e ciò in quanto l'art. 9 dello Statuto di Invest prevede che *«il rendiconto si intenderà approvato qualora entro 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra, non venga ad esso fatta opposizione da tanti soci costituenti la maggioranza del capitale sociale»*.

Nel merito, la *Parte_2* e *Controparte_1* affermavano:

– che non vi era alcuna “nullità” della delibera assembleare impugnata per violazione del principio di maggioranza o per carenza di informazione, dal momento che i vizi elencati avrebbero al massimo giustificato, stando a quanto affermato da Cass 4806/2005, l'annullabilità della stessa;

– che concretamente non sussistevano neppure motivi per annullare la delibera, in quanto:

- doveva ritenersi fatto pacifico, cristallizzato nello stesso Registro della Camera di Commercio di Perugia, che *Parte_1* fosse titolare del 49,99% delle quote di partecipazione della Invest, non potendosi parlare di “errore” del notaio; e che se anche vi erano state difformità nella conversione da lire ad euro, tali difformità erano state tacitamente accettate da *Parte_1*, che per quindici anni si era disinteressato della reale consistenza della sua partecipazione sociale, ed aveva anzi partecipato a numerose assemblee in cui le decisioni erano state assunte in base alla suddetta ripartizione di quote;
- la cessione della quota dell'1% in favore di *Controparte_3* doveva ritenersi, contrariamente a quanto affermato dall'attore, pienamente valida ed efficace;

- 
- non corrispondeva al vero che *Parte_1* non fosse stato “*sufficientemente informato*” sul bilancio da approvare in seno all’Assemblea del 30 aprile 2019, né che egli non avesse “*potuto visionare la documentazione contabile*”: infatti a *Parte_1* (il quale in data 21 dicembre 2012 era stato revocato dalla carica di amministratore della società, con la conseguenza che restavano in capo allo stesso, quale socio accomandatario, i soli poteri di amministrazione straordinaria) era stata trasmessa in data 29.4.2019 la bozza del “bilancio” Invest; e ancor prima, in data 26 ottobre 2018, *Controparte_1* aveva inviato all’attore una email pec con cui l’aveva invitato a recarsi presso lo studio del dott. *Tes_1* presso cui la documentazione era depositata, a prenderne liberamente visione, come previsto dalla legge;
 - comunque *Parte_1*, nel corso dei vari giudizi civili instaurati contro il fratello, aveva sempre prodotto la documentazione contabile della società, confermando così di esserne da sempre in possesso e nella piena disponibilità.

Dopo aver chiesto il rigetto della domanda attorea per i motivi *supra* illustrati, [...] *CP_1* e Invest proponevano domanda riconvenzionale diretta alla condanna di *Parte_1* al risarcimento del danno che sarebbe derivato ad Invest dall’attività concorrenziale svolta da quest’ultimo a scapito della società.

Con comparsa di costituzione depositata il 6 novembre 2019 si costituiva altresì [...] *CP_3* associandosi alle domande formulate dagli altri convenuti, ad eccezione della domanda riconvenzionale. La stessa chiedeva altresì che venisse rigettata la domanda di nullità dell’atto di cessione della nuda proprietà dell’1% del capitale sociale di Invest, e che venisse accertata della sussistenza della propria qualifica di socia.

Sia *Controparte_1* ed Invest che *Controparte_3* rilevavano inoltre che la domanda giudiziale di «*declaratoria della nullità dell’atto di vendita della nuda proprietà della quota di partecipazione dell’1% al capitale sociale di Invest da Persona_1 a Controparte_3*» era già stata fatta oggetto di separato giudizio pendente presso il Tribunale di Perugia (R.G. n. 4772/2018), con la conseguenza che la suddetta domanda andava dichiarata inammissibile in quanto proposta in violazione del principio del *ne bis in idem*; in subordine, la trattazione del presente giudizio doveva essere sospesa fino alla definizione del giudizio n. 4772/2018.

All’udienza del 7 novembre 2019 il Giudice assegnava i termini ex art. 183, 6° c, c.p.c., rinviando la causa all’udienza del 5 marzo 2020, poi rinviata più volte a causa dell’emergenza sanitaria nel frattempo insorta.

All’udienza del 10 settembre 2020, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed alle proprie istanze istruttorie. *Parte_1* chiedeva la riunione del presente giudizio con quello rubricato al numero di R.G. 3880/2017, pendente all’epoca dinnanzi alla medesima sezione, per connessione soggettiva e oggettiva. Il giudice si riservava.

Con ordinanza del 12 settembre 2020, a scioglimento della riserva, il G.I., rilevato come l’azione esercitata fosse solo un elemento di un ben più complesso conflitto radicato nel rapporto professionale e personale tra le parti, disponeva che le stesse esperissero un tentativo di mediazione presso un organismo accreditato, rinviando la causa all’udienza del 3 giugno 2021.

Il procedimento di mediazione si protraeva per circa un anno, durante il quale venivano concessi vari rinvii, senza pertanto che venisse raggiunto un accordo tra le parti. Alla luce di ciò, all’udienza del 21 luglio 2022 i convenuti davano atto dell’impossibilità di giungere ad un accordo transattivo condiviso, e si riportavano alle richieste in atti. Il G.I. si riservava.

Con ordinanza emessa in data 29 settembre 2022 il G.I., sciogliendo la riserva assunta all’udienza di cui sopra, rigettava tutte le richieste istruttorie delle parti. Dava atto altresì di come, quanto alla domanda relativa alla titolarità della quota di partecipazione dell’1% di *Controparte_3* la stessa risultasse essere stata proposta in precedente giudizio (il n.

4772/2018) pendente innanzi al Tribunale di Perugia: circostanza, questa dell'identità degli uffici giudiziari coinvolti, che impediva di sospendere il procedimento più recente, dovendo piuttosto trovare applicazione quanto previsto dagli artt. 273 e 274 c.p.c.; giudicava però che il diverso stato dei procedimenti ostasse alla riunione degli stessi, e pertanto fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19 gennaio 2023.

All'udienza suddetta Il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.: tuttavia, con ordinanza collegiale comunicata il 31 agosto 2023, il Tribunale – rilevato come occorresse consentire il coordinamento con la decisione avente ad oggetto la qualità di socia di *Controparte_3* svolta nel giudizio n. 4772/2018 R.G. – rimetteva la causa in istruttoria.

In data 9 aprile 2024 veniva pubblicata la sentenza parziale 603/2024 con cui il Tribunale di Perugia affermava la nullità dell'atto di cessione della nuda proprietà della quota dell'1% di Invest da parte di *Persona_1* a favore di *Controparte_3*

All'udienza del 6 giugno 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.

1. *Sull'eccezione di incompetenza del giudice ordinario*

I convenuti, costituendosi, hanno tutti eccepito l'incompetenza del giudice ordinario in ragione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11 dello Statuto di Invest, così come modificato nel 1994, il quale dispone che *«Per qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci, tra i soci e/o la società e/o gli amministratori, anche cessato il rapporto sociale, ma che avesse titolo nei rapporti sociali ed in eventuali rapporti parasociali sarà rimessa al lodo della Camera Arbitrale dell'Umbria, con sede in Perugia, sotto l'osservanza dei regolamenti della medesima al tempo vigenti. Tale lodo sarà espresso secondo diritto.»*

Trattasi di eccezione non nuova, già sollevata dai convenuti (nonché dall'odierno attore) in seno ai molteplici contenziosi che gli stessi hanno radicato innanzi al Tribunale di Perugia, il quale ha dunque più volte potuto esprimersi sul punto.

Ebbene, ritiene il Collegio che – in conformità con quanto già sostenuto nelle precedenti pronunce n. 667/2021, 1331/2021, 476/2024 – l'eccezione vada rigettata. La clausola compromissoria di cui all'art. 11 dello statuto di Invest, infatti, dev'essere ritenuta nulla per contrasto con l'art. 34 del d.lgs. 5/2003: contrasto che non è in alcun modo attenuato dal fatto che la clausola sia stata redatta prima della riforma. La Corte di Cassazione ha infatti avuto modo di precisare che la riforma investe anche gli statuti delle società di persone (si veda Cass. Civ. 3665/2014, a mente della quale *«La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera dei soci e, nel caso di disaccordo, ad opera del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio - ove non fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via d'azione - con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario»*), e non solo, come vorrebbero i convenuti, quelli delle società di capitali: con la conseguenza che, essendo l'art. 11 dello Statuto di Invest del tutto generico, nonché facente riferimento ad un organo non esistente (la Camera Arbitrale dell'Umbria), lo stesso non può essere invocato per sottrarre la causa in esame alla cognizione del giudice ordinario.

2. *Sull'eccezione di inammissibilità della domanda per decadenza dal termine previsto nello Statuto*



Ritiene il Collegio che debba essere rigettata anche la seconda eccezione sollevata dai convenuti, i quali affermano che l'attore sarebbe decaduto dalla possibilità di proporre domanda di annullamento della delibera di approvazione del bilancio/rendiconto del 30 aprile 2019 per aver notificato la citazione del presente giudizio a **CP_1** in data 31 maggio 2019, e cioè una volta decorso il termine di trenta giorni di cui agli artt. 1109 e 1137 c.c. (termine richiamato anche dall'articolo 9 dei patti sociali di Invest, a mente del quale «*il rendiconto si intenderà approvato qualora entro 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra, non venga ad esso fatta opposizione da tanti soci costituenti la maggioranza del capitale sociale*»).

In primo luogo, occorre osservare come l'attore abbia proposto una domanda diretta a veder affermare "la nullità e/o l'annullabilità", e non meramente quest'ultima: con la conseguenza che - se anche fosse decaduto dalla possibilità di chiedere l'annullamento della delibera, di certo potrebbe ancora farne valere i vizi genetici. Ma anche tralasciando tale aspetto, di cui si dirà più diffusamente in seguito, e anche a voler concentrare l'attenzione esclusivamente sull'azione di annullamento, deve rilevarsi come la stessa sia stata proposta nei termini, dal momento che la società Invest ha ricevuto la notifica dell'atto di citazione in data 29 maggio 2019. Dal momento che, come correttamente rilevato dall'attore, il socio della società di persone non è litisconsorte necessario se non in materia fiscale (si veda sul punto anche Cass. Civ. 4648/1986, a mente della quale «*Con riguardo alla domanda del socio accomandante di una società in accomandita semplice, rivolta ad ottenere la dichiarazione di nullità delle approvazioni di bilanci e dei rendiconti della società per non avere ricevuto comunicazione di tali Atti, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva della società, non dei soci-amministratori, in considerazione della riferibilità dei loro atti di gestione, secondo i principi della rappresentanza organica, direttamente alla società medesima, quale centro d'imputazione di situazioni giuridiche soggettive (ancorché priva della personalità giuridica)*»: né è dirimente il fatto che nel caso di specie il socio che agisce per caducare la delibera sia accomandatario, dal momento che lo stesso, pur rivestendo tale qualifica, non esercita i poteri di amministratore a seguito della revoca disposta da questo tribunale.

3. Sul difetto di legittimazione attiva dell'attore

Parimenti da respingere è la terza eccezione preliminare sollevata dai convenuti, i quali - partendo dal presupposto che **Parte_1** sia titolare di una quota inferiore o comunque pari alla metà del capitale sociale - ritengono che lo stesso non sarebbe legittimato a proporre l'azione per cui è causa; e ciò in ragione del dettato dell'art. 9 dei Patti Sociali di Invest, secondo il quale il rendiconto «*si intenderà approvato qualora entro 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra, non venga ad esso fatta opposizione da tanti soci costituenti la maggioranza del capitale sociale*».

Fermo quanto si dirà *infra* circa la reale consistenza della quota detenuta dall'attore, questo tribunale ha già avuto modo di chiarire nella sentenza 667 del 2021, alla quale il collegio ritiene di potersi uniformare, che il richiamo all'art. 9 non è pertinente, dal momento che lo stesso «*regola il procedimento di approvazione del rendiconto degli amministratori, non il contenzioso giudiziario. Con la parola "opposizione" non si riferisce ad una iniziativa processuale, ma ad una semplice manifestazione di volontà (si intende espressa e motivata) in mancanza della quale, decorso il termine, il rendiconto si intende approvato.*»

Né è pertinente il richiamo che i convenuti fanno alla sentenza 470/2020 del Tribunale di Perugia, atteso che - come lo stesso Collegio e lo stesso relatore della predetta ebbero a chiarire nella pronuncia 667/2021 - «*La sentenza di questo Tribunale 24 aprile 2020, n. 470, ha giudicato inammissibile l'azione allora proposta dallo stesso **Parte_1** non perché questi fosse titolare solo della metà, e non della maggioranza, del capitale sociale, ma*

- che *Controparte_3* non rivesta la qualità di socia di Invest;
- che la quota dell'1%, mai uscita dal patrimonio di *Persona_1* sia caduta in successione alla morte di quest'ultimo e sia stata ripartita tra i due eredi *CP_1* e *Parte_1* secondo quanto previsto dal testamento del *de cuius*, e cioè nella misura dei 2/3 (0,67% del capitale) in favore di *CP_1*, e nella misura di 1/3 (0,33% del capitale) in favore di *Parte_1*.

5. Sull'annullabilità della delibera di approvazione del rendiconto del 30 aprile 2019

Parte_1 ha chiesto che venga dichiarata la nullità e/o annullabilità della delibera di approvazione del rendiconto del 30 aprile 2019 per violazione del principio di maggioranza nonché per omessa informazione del socio sulle vicende della società. La domanda è fondata e merita di trovare accoglimento per i motivi che seguono.

5.1 Fino al decesso di *Persona_1* *Parte_1* era titolare del 50% del capitale sociale. Di nessun pregio è infatti l'assunto dei convenuti, i quali sostengono che tale quota fosse invece pari al 49,99% sulla base di una discutibile conversione da lira ad euro. Questo Tribunale ha avuto modo di pronunciarsi più volte in materia (si vedano le già citate sentenze 470/2020 e 667/2021), ogni volta rilevando come, in assenza di un nuovo patto sociale – che pacificamente non vi è stato nel caso di specie – il rapporto tra le quote societarie non muta col mutare della valuta con cui è espresso il capitale sociale: pertanto, se *Parte_1* era titolare della metà del capitale sociale quando quest'ultimo era espresso in lire, egli è rimasto titolare della metà del capitale sociale ora che lo stesso è espresso in euro, a nulla rilevando quanto trascritto nel registro della Camera di Commercio, dal momento che (come questo Tribunale ha avuto modo di dettagliare nella sentenza 667/2021) le trascrizioni e iscrizioni nel registro delle imprese non hanno natura costitutiva ma solo funzione di pubblicità legale e di tutela dell'affidamento dei terzi, valendo tra i soci esclusivamente quanto previsto dai patti sociali.

A seguito del decesso di *Persona_1* per i motivi visti *supra*, *Parte_1* ha acquisito un ulteriore 0.33% del capitale sociale, con la conseguenza che ad oggi egli è titolare del 50.33% di Invest.

Ebbene, ai sensi del già citato art. 9 dei patti sociali di Invest, «*il rendiconto si intenderà approvato qualora entro 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra, non venga ad esso fatta opposizione da tanti soci costituenti la maggioranza del capitale sociale*». Dal momento che - come si evince dal verbale versato agli atti - *Parte_1* era presente all'assemblea del 30 aprile 2019 ed espresse voto contrario al rendiconto, lo stesso doveva ritenersi “non approvato” per esservi stata l'opposizione della maggioranza del capitale sociale, con l'ovvia conseguenza che la delibera che dispone altrimenti deve considerarsi viziata e dunque annullabile (dovendosi preferire la sanzione dell'annullabilità rispetto a quella della nullità sulla scorta sia di quanto previsto in materia di condominio per le deliberazioni assembleari ottenute con maggioranze fittizie, sia della disciplina delle società di capitali, che prevede che l'annullabilità sia la regola e la nullità l'eccezione, da pronunciarsi solo in ipotesi tipizzate).

5.2 L'accoglimento della domanda di annullamento per violazione del principio di maggioranza rende superfluo l'esame del secondo profilo sollevato dall'attore, quello relativo al presunto difetto di informazione (peraltro non menzionato nella nota di deposito e precisazione conclusioni del 4 giugno 2024).

6. Sulla domanda riconvenzionale avanzata da Invest e *Controparte_1*

Costituendosi, la società Invest e *Controparte_1* hanno proposto domanda riconvenzionale, chiedendo al presente Collegio di accertare la sussistenza di attività concorrenziale svolta da *Parte_1* in danno alla società, e per l'effetto di

condannare lo stesso al risarcimento del danno economico subito dalla società Invest e da

Controparte_1

6.1 Preliminarmente, occorre sottolineare come la domanda riconvenzionale debba essere qualificata come azione sociale di responsabilità (diretta, quindi, contro *Parte_1* [...] in quanto ex amministratore, e non in quanto “semplice” socio inadempiente). Ciò si desume sia dalla qualificazione che ne fanno le parti stesse (che rubricano il punto VII della propria comparsa di costituzione come “*In via riconvenzionale – Domanda di risarcimento del danno – Responsabilità dell’amministratore – Inadempimento di *Parte_1* agli obblighi del contratto sociale*”, sia dal fatto che gli stessi richiamano un ulteriore giudizio - al tempo pendente innanzi a questo Tribunale (r.g. n. 1730/2013, nel frattempo definito con sentenza 1333/21) - avente ad oggetto essenzialmente le stesse condotte qui contestate e espressamente qualificato come azione di responsabilità da Invest e *Controparte_1* (che nelle proprie conclusioni richiamavano l’art. 2260 c.c.).

Ebbene, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 14 dicembre 2023, RG 14042/2021) e di legittimità (tra le altre, Cass. 16416/2007) il socio della società di persone non ha legittimazione attiva per esercitare l’azione di responsabilità, ma può agire a titolo individuale per il ristoro dei danni che egli ha subito a causa dell’inadempimento dei doveri statuari o legali; tuttavia, in questo caso, è necessario che i danni lamentati non siano il mero riflesso dei danni recati al patrimonio sociale, ma danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori. Dal momento che *Controparte_1* non ha mai specificato in cosa consista lo specifico pregiudizio da egli subito in qualità di socio, deve ritenersi che la domanda da egli proposta fosse diretta a chiedere il ristoro dei danni subiti dalla società: ma in ragione di quanto finora detto, egli non aveva legittimazione processuale a proporre la suddetta domanda, che già sotto questo profilo deve ritenersi infondata.

6.2 La stessa è in parte inammissibile ed in parte infondata anche per quanto riguarda la posizione di Invest. Con riferimento al primo profilo, si è detto che - nel momento in cui venne incardinato il presente giudizio - già pendeva presso il Tribunale di Perugia il procedimento n. 1730/2013, avente ad oggetto (tra le altre cose) anche la domanda di risarcimento avanzata da Invest per le condotte poste in essere da *Parte_1* allorché rivestiva la carica di amministratore di Invest. Ne discende che è precluso a questo Collegio, in ragione del principio del *ne bis in idem*, occuparsi di tutte quelle condotte che già sono state oggetto di altro giudizio: per cui la domanda, per quanto riguarda i fatti avvenuti precedentemente al 2013, è inammissibile.


Né la stessa risulta fondata per quanto riguarda il periodo di tempo successivo: infatti, nonostante Invest affermi che «*di tale attività di concorrenza, anche negli anni successivi al 2013, *Controparte_1* ha avuto molteplici riscontri, di cui si renderà conto e si fornirà prova nel corso del giudizio*», tali riscontri non sono mai stati forniti, con la conseguenza che la domanda, del tutto sfornita di prova, dovrà essere rigettata.

7. Sulla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per temerarietà della lite

Da rigettare, in quanto palesemente infondata, alla luce di quanto argomentato *supra*, è anche la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 avanzata dai convenuti.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale di Perugia, Sezione Specializzata delle Imprese, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da parte attrice nei confronti dei convenuti, nonché sulle domande riconvenzionali proposte da Invest e *Controparte_1* assorbita ogni altra deduzione e eccezione, così provvede:

- in accoglimento della domanda attorea, dichiara l'annullamento della delibera assembleare della società Invest del 30 aprile 2019, in quanto opposta dal socio di maggioranza;
- dichiara il difetto di legittimazione attiva del socio *Controparte_1* quanto alla domanda di risarcimento dallo stesso avanzata;
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla società Invest;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. avanzata dai convenuti;
- condanna i convenuti, in solido, a rifondere a *Parte_1* le spese di lite, che liquida in € 10.860,00 (scaglione indeterminabile - complessità media - valori medi) oltre rimborso forfetario 15%, Cape e IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa) come per legge.

Così deciso in Perugia, 4.3.2025

Il Presidente estensore
dott.ssa Teresa Giardino

Arbitrato in Italia